

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA E CARATTERISTICHE DELLO SPECIFICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO

(A cura della Responsabile del SPP)

I nuovi decreti in materia di gestione sicurezza antincendio GSA nei luoghi di lavoro: Misure organizzative e gestionali

OGGETTO: MINISTERO DELL'INTERNO DM 02 settembre 2021 (G.U. 04 ottobre 2021, n. 237) Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in vigore dal **04 Ottobre 2022**

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto. Al tal riguardo, si chiarisce quanto segue.

Il nuovo provvedimento, attuativo dell' art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il Codice di prevenzione incendi , riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in **esercizio** ed in **emergenza**.

Il provvedimento, che è entrato in vigore il 04 Ottobre 2022 fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell'articolato e di cinque allegati così suddivisi:

<i>"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".</i>	
Articolato normativo	Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
• art. 1: Campo di applicazione • art. 2: Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza • art. 3: Informazione e formazione dei lavoratori • art. 4: Designazione degli addetti al servizio antincendio • art. 5: Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza • art. 6: Requisiti dei docenti • art. 7: Disposizioni transitorie e finali • art. 8: Entrata in vigore	Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
	Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
	Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio
	Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio
	• Procedure amministrative

L'articolo 2 regola l'obbligo per il dirigente scolastico di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio **in esercizio ed in emergenza**, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria scuola specificando l'obbligo di predisporre **un piano di emergenza** con

l'indicazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, riportate nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008.

Pertanto alla luce del D.M. 02.09.2022, entrato in vigore il 04 Ottobre 2022, sono stati aggiornati e/o integrati tutti i piani di emergenza e prevista l'adozione di idonee misure di gestione della sicurezza antincendio **in esercizio ed in emergenza**, compresa la formazione e l'informazione per tutti i lavoratori/trici.